

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE




nel Procedimento n. 2/2019 CSA, promosso dalla Lions Baseball Nettuno ASD avverso "l'omologazione e i provvedimenti disciplinari relativi alle gare M00SMABA0311 e M00SMABA0411 del Giudice Sportivo Nazionale" giusta comunicato ufficiale n. 1601 pubblicato in data 11 settembre 2019

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 16 settembre 2019 la Lions Baseball Nettuno ASD impugnava "l'omologazione e i provvedimenti disciplinari relativi alle gare M00SMABA0311 e M00SMABA0411 del Giudice Sportivo Nazionale" giusta comunicato ufficiale n. 1601 pubblicato in data 11 settembre 2019.

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 17 settembre 2019, ritualmente comunicato agli interessati, veniva contestualmente fissata la camera di consiglio per il giorno 1 ottobre 2019.

Si costituiva la FIBS, depositando memoria e documenti.

All'esito dell'audizione delle parti alla camera di consiglio del 1 ottobre 2019, la Corte, ritenendo il procedimento istruito e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria come richiesta dalla reclamante, riservava la decisione.



MOTIVI

Il reclamo non merita accoglimento.

Non coglie nel segno il richiamo al legittimo affidamento quale motivo legittimante una condotta di per sé illecita.

La violazione dell'art. 3.33 RAA 2019, che impone il rispetto del termine di 8 giorni antecedenti all'incontro per la comunicazione dell'impossibilità di partecipare alle gare di categoria, non è peraltro nemmeno contestata dalla reclamante.

Tanto più laddove la deroga precedentemente concessa dalla Federazione, esplicitamente qualificata di natura "del tutto eccezionale", conteneva altresì l'espreso avvertimento che non sarebbero state prese in considerazione ulteriori richieste di rinvio presentate tardivamente (comunicazione COG del 3 settembre 2019).

Né ha rilevanza il riscontro dell'8 settembre 2019 da parte del medesimo Comitato, siccome non incidente sull'asserito affidamento, trattandosi di contegno successivo ai fatti oggetto di sanzione e, pertanto, non ingenerante un inatteso mutamento dello scenario.

Quanto alla impossibilità di ricorrere al tesseramento *on line* entro le 48 ore antecedenti la disputa della gara, rileva la Corte come, al di là della carenza probatoria sul punto, non si rinviene agli atti nemmeno la doverosa e tempestiva segnalazione della problematica agli organi federali competenti.

D'altra parte, parimenti, la reclamante non ha contestato la circostanza eccepita dalla difesa della Federazione per la quale due degli atleti oggetto dell'asserito tentativo di tesseramento *on line* non avrebbero potuto giovare di tale procedura. Circostanza queste che appare dirimente, rendendo superflua l'approfondimento istruttorio richiesto sul punto.

Va, parimenti, rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 21.1 RG, non ricorrendone i presupposti, né la Corte ravvede nel contegno della reclamante un rilievo disciplinare legittimante la richiesta segnalazione alla Procura Federale.



PQM

il Collegio definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo e conferma integralmente le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale;
- dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia del presente grado di giudizio, in favore della Federazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2019.

Il Presidente

2° Componente

3° Componente